

**Legge regionale 3 settembre 1987, n. 51 (BUR n. 51/1987)
(Novellazione)**

**MODIFICHE ALL'ARTICOLO 106 DELLA LEGGE REGIONALE
27 GIUGNO 1985, N. 61 "NORME PER L'ASSETTO E L'USO
DEL TERRITORIO" E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI**

Articolo unico

1. L'ultimo comma dell'articolo 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, già modificato dalla legge regionale 11 marzo 1986, n. 9 è così modificato:

"In ogni caso non è più consentita l'adozione di nuovi programmi di fabbricazione o l'adozione di varianti a quelli attuali.

Entro il 30 giugno 1988 i comuni debbono sostituire il programma di fabbricazione con piano regolatore generale redatto ai sensi dei citati articoli 9 e 10."

2. Dopo il 30 giugno 1987 e fino al 30 giugno 1988 i comuni provvisti di programma di fabbricazione possono dotarsi, anche in parziale variante allo strumento urbanistico generale, di piani di recupero, piani per l'edilizia economica e popolare e piani particolareggiati, quando siano relativi ad aree interessate da insediamenti esistenti.